Allegato alla Delibera _____ n.____ del _____

Rep. N._____ Del _____

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROVIGO E IL CONSORZIO FIERISTI POLESANO (CO.FI.PO.) – MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA CON CARATTERE RICORRENTE PER LE ANNUALITA' 2023-2024 "BENVENUTA PRIMAVERA" - PAGAMENTO A TARIFFA RIDOTTA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il COMUNE DI ROVIGO, in seguito indicato come "Comune", con sede in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, codice fiscale 00192630291, rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP Commercio e Attività Produttive, _____, che interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune, legittimamente munito dei necessari poteri in forza del decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022

E

il **Consorzio Fieristi Polesano**, in seguito indicato come "CO.FI.PO.", con sede a Rovigo in Via della Costituzione, n. 4/D – P.iva/Cod. Fisc. 00889760294, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale del Consorzio medesimo.

PREMESSO che

- Il Comune di Rovigo, nell'ambito delle funzioni che gli sono attribuite dalla vigente normativa e conformemente a quanto stabilito nel proprio Statuto, persegue come sue finalità strategiche, fra le altre, la promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività commerciali;

- CO.FI.PO. ha tra i suoi scopi sociali la promozione di attività di vendita e la cura della relativa pubblicità collettiva, l'organizzazione di fiere e sagre, la promozione delle iniziative atte allo sviluppo delle economie aziendali e la cura dei rapporti con le amministrazioni comunali nella gestione diretta delle fiere e sagre, e presenta comprovata esperienza pluriennale nell'organizzazione di eventi e manifestazioni di tipo fieristico sul territorio comunale di Rovigo;

CONSIDERATO che

- con nota prot. 23848 del 23/03/2023, CO.FI.PO., a seguito della manifestata volontà di voler promuovere con cadenza annuale nel centro storico di Rovigo varie iniziative nell'ambito del commercio su aree pubbliche (c.d. "mostre-mercato"), ha comunicato all'Amministrazione Comunale, in particolare, di essere soggetto promotore e organizzatore dell'iniziativa "Benvenuta Primavera 2023" con svolgimento programmato nel centro storico e durata di 3 (tre) giorni, specificatamente nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile;

- con la medesima nota prot. 23848/2023, CO.FI.PO. ha chiesto al Comune di Rovigo di considerare, stante l'impegno della stessa allo svolgimento della predetta manifestazione con cadenza annuale, oltre che per l'anno 2023 anche per il 2024, la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di apposita convenzione finalizzata al riconoscimento della riduzione del canone patrimoniale prevista per le occupazioni temporanee "ricorrenti";

- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 29/12/2020, all'art. 19, co. 1, lett. g) prevede la riduzione della tariffa ''*del 50 % per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni o a carattere ricorrente con convenzione. Si intendono ricorrenti le occupazioni effettuate*

con cadenza annuale a partire dal 2° anno, in presenza di convenzione, avendo riguardo al criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata dal titolare dell'occupazione (es. spettacoli viaggianti, venditori ambulanti)'';

- In relazione all'iniziativa di cui sopra – per cui CO.FI.PO. ha presentato ai competenti Uffici comunali le dovute comunicazioni e istanze – sono da ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1, lett. g) del vigente Regolamento Comunale sopra citato, per il riconoscimento della riduzione (50%) del canone patrimoniale, a partire dal 2° anno, prevista per le occupazioni temporanee di suolo pubblico con carattere ricorrente e oggetto di convenzione;

- e' pertanto interesse delle Parti addivenire alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai fini del riconoscimento della riduzione del canone patrimoniale suddetto;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Il presente atto definisce le condizioni per il riconoscimento in favore di CO.FI.PO., in relazione allo svolgimento dell'iniziativa denominata "Benvenuta Primavera", per le annualità 2023-2024, della riduzione del canone patrimoniale dovuto per le occupazioni temporanee con carattere ricorrente, a partire dal 2° anno (quindi limitatamente all'annualità 2024), in conformità a quanto stabilito dall'art. 19, co. 1, lett. g) del vigente Regolamento Comunale in materia. La suddetta manifestazione è considerata avere carattere ricorrente in ragione della cadenza annuale con cui CO.FI.PO. si impegna a svolgere e realizzare la stessa, negli anni 2023-2024.

Art. 3 — Oneri e obblighi di CO.FI.PO.

3.1. CO.FI.PO. si obbliga a promuovere ed a curare l'organizzazione e la gestione della manifestazione di cui al precedente articolo 2, per gli anni 2023 e 2024, provvedendo ad ottenere tutte le necessarie preventive autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati.

3.2. CO.FI.PO., ai fini dello svolgimento dell'iniziativa, si impegna a selezionare gli operatori commerciali che parteciperanno annualmente alla manifestazione, curando direttamente i rapporti con essi, ed in particolare obbligandosi a verificare preventivamente che gli operatori rispondano ai seguenti requisiti: (i) siano in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, richiesti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010, così come modificato dal D. Lgs. 147/2012; (ii) siano a conoscenza che, ai fini della commercializzazione, restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali (art. 26, co. 3, del D. Lgs. 114/1998); (iii) autodichiarino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 29/12/2000, n. 445, la regolarità della loro posizione con riguardo agli adempimenti e ai versamenti in materia previdenziale-assistenziale-assicurativa; (iv) siano in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio tipo “B”, per il settore merceologico alimentare, e/o con somministrazione di alimenti e bevande, o non alimentare, ovvero entrambi; (v) in particolare, CO.FI.PO. verifica che le domande di partecipazione degli operatori, corredate delle autorizzazioni commerciali possedute di cui all'art. 28 del D. Lgs. 114/1998, specifichino: generalità complete dell’operatore, articoli di vendita, superficie occupata.

3.3. CO.FI.PO. si obbliga a curare l'assegnazione dei posteggi e, in generale, la gestione dell'attività commerciale temporanea in oggetto. L'assegnazione dei posteggi dovrà rispettare il principio della varietà delle tipologie merceologiche offerte e del-

la diversificazione rispetto ai prodotti offerti dagli esercizi di vicinato presenti nelle zone adiacenti.

3.4. CO.FI.PO. si obbliga altresì a compiere, ai fini dello svolgimento della manifestazione “Benvenuta Primavera”, gli adempimenti e le comunicazioni di cui alla normativa vigente, trasmettendo le apposite comunicazioni/istanze/richieste ed acquisendo dai vari Uffici comunali competenti i dovuti pareri, atti, nulla-osta e provvedimenti comunque denominati.

3.5. Sono a carico di CO.FI.PO. gli oneri connessi all'espletamento degli adempimenti necessari ad ottenere l'allacciamento ad eventuali colonnine di energia elettrica disponibili nella zona, nonché i costi dovuti per i relativi consumi.

3.6. Resta fermo che, per quanto non espressamente previsto in questo atto, trovano applicazione le vigenti norme regionali e nazionali in materia di commercio su aree pubbliche, nonché le previsioni dei regolamenti comunali applicabili.

3.7. CO.FI.PO. solleva il Comune di Rovigo da ogni pretesa, azione o molestia che possa derivare dal mancato adempimento da parte della stessa degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Art. 4 - Attività del Comune

4.1. Il Comune si impegna ad assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali necessarie, quali ad esempio controlli, ordinanze di viabilità, apposizione di segnaletica, attività sanzionatoria, fermo comunque restando l'espletamento da parte di CO.FI.PO. di tutte le attività necessarie all'ottenimento di atti e/o provvedimenti comunque denominati richiesti ai fini dello svolgimento della manifestazione in oggetto.

4.2. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di terzi in dipendenza di fatti inerenti alle attività svolte da CO.FI.PO.

Art. 5 - Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31 Dicembre 2024. Essa non potrà essere oggetto di rinnovo.

Art. 6 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico

6.1. CO.FI.PO. si obbliga, con la firma della presente Convenzione, a pagare l'importo dovuto a titolo di canone patrimoniale in ragione dell'occupazione temporanea realizzata in occasione della manifestazione "Benvenuta Primavera" per i giorni annualmente programmati nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale. L'importo del canone patrimoniale sarà oggetto di apposita quantificazione, alla luce della stipula della presente Convenzione, da parte della competente Sezione Tributi, sulla base dell'autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dagli Uffici comunali a loro volta competenti.

6.2. Il pagamento del canone patrimoniale dovrà essere effettuato secondo le modalità e i tempi di pagamento stabiliti dal vigente Regolamento Comunale.

Art. 7 – Garanzie - Deposito cauzionale

7.1 All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, CO.FI.PO. versa in favore del Comune, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte, un importo di € _____,___(_____/__).

7.2. L'intero deposito cauzionale sarà svincolato al termine del periodo di durata della Convenzione, o comunque al termine dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa per l'ultima dell'annualità previste (2024), senza interesse alcuno, previa verifica del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, il Comune è legittimato a trattenere il suddetto deposito.

Art. 8 - Risoluzione

8.1. La presente Convenzione è da intendersi risolta di diritto nei casi di gravi ed ingiustificate inosservanze degli obblighi facenti capo a CO.FI.PO., in particolare, in caso di:

- violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 3;

- utilizzo dell'area oggetto di concessione per uso diverso da quello concesso;

- mancato svolgimento della manifestazione “Benvenuta Primavera” per l’anno in corso o per l’annualità 2024;

- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;

- assoggettamento di CO.FI.PO. a fallimento o altra procedura concorsuale;

8.2. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Amministrazione Comunale comunica, a mezzo lettera raccomandata o Pec, di valersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.3. Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle sopra elencate, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto previa diffida ad adempiere, con preavviso di 15 (quindici) giorni, ai sensi degli articoli 1453 ss. del Codice civile.

8.4. In ogni caso di risoluzione della presente Convenzione, il Comune è legittimato ad introitare il deposito cauzionale di cui all'articolo 7.

Art. 9 - Controversie - Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Rovigo.

Art. 10 - Registrazione e spese

Ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 4, parte II della Tariffa allegata, in combinato con gli artt. 5, co. 1, e 6 del medesimo D.P.R. 131/1986, il presente atto è

soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedervi.

Le parti concordano che l'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, sia a carico di CO.FI.PO.

art. 11 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di "Trattamento dei dati personali", in particolare, delle informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, assicurandone il pieno rispetto.

Art. 12 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla normativa di legge e ai regolamenti vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rovigo, lì

Per il Comune di Rovigo **Per CO.FI.PO.**